



ALLEGATO
ALLA D.D. N. ____ DEL ____

PROGETTO DI SERVIZIO
ai sensi dell'art. 41, comma 12, del D.Lgs. n. 36/2023

**SERVIZIO DI REALIZZAZIONE, EROGAZIONE, MONITORAGGIO E
RENDICONTAZIONE DI "VOUCHER ELETTRONICI PER IL DIRITTO ALLO
STUDIO" EX ART. 12 L.R. 28/2007 PER GLI ANNI SCOLASTICI
2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029**

CUI: S80087670016202400009

CUP: J11I25000550002

CIG in fase di acquisizione

Indice

Indice.....	2
a) Relazione tecnica-illustrativa.....	4
b) Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'art. 26, comma 3, del Decreto legislativo n. 81 del 2008.....	5
c) Calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.....	5
d) Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi.....	6
e) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.....	8
Articolo 1 – Definizioni.....	8
Articolo 2 – Oggetto, finalità e natura dell'affidamento.....	8
Articolo 3 – Responsabile Unico del Progetto e Direttore dell'Esecuzione del Contratto.....	9
Articolo 4 – Descrizione del servizio.....	9
Articolo 5 – Funzionamento del servizio e modalità di esecuzione dell'incarico.....	11
5.1. Facoltà e obblighi della Regione Piemonte.....	11
5.2. Obblighi dell'appaltatore.....	12
5.3. Controlli a carico dell'appaltatore.....	13
5.4. Proprietà dei prodotti.....	13
5.5. Brevetti industriali e diritti d'autore.....	13
Articolo 6 – Caratteristiche tecniche dei titoli e dei soggetti del network.....	14
6.1. Le caratteristiche dei voucher per il diritto allo studio.....	14
6.2 Caratteristiche della rete dei soggetti presso cui è possibile utilizzare i voucher.....	14
Articolo 7 – Luogo di esecuzione del servizio.....	15
Articolo 8 – Durata del contratto e tempi di realizzazione.....	15
Articolo 9 – Importo massimo stimato del servizio.....	16
Articolo 10 – Modifiche del contratto in corso di esecuzione.....	17
Articolo 11 – Revisione prezzi.....	17
Articolo 12 – Gruppo di lavoro.....	18
Articolo 13 – Esecuzione e sospensione del contratto.....	19
Articolo 14 – Obblighi dell'appaltatore.....	19
Articolo 15 – Modalità di pagamento.....	21
Articolo 16 – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.....	23
Articolo 17 – Divieto di Cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto.....	24
Articolo 18 – Subappalto.....	24

Articolo 19 – Aggiudicazione	25
Articolo 20 – Garanzie.....	25
Articolo 21 – Stipula del contratto.....	26
Articolo 22 – Responsabilità civile e polizza assicurativa.....	27
Articolo 23 – Controlli sull’esecuzione del servizio.....	27
Articolo 24 – Penali.....	27
Articolo 25 – Clausola risolutiva espressa e Recesso unilaterale	28
Articolo 26 – Obbligo di riservatezza.....	30
Articolo 27 – Utilizzo e Proprietà.....	30
Articolo 28 – Conflitto di interessi.....	30
Articolo 29 – Codice di comportamento.....	30
Articolo 30 – Trattamento dei dati da parte dell’appaltatore.....	31
Articolo 31 – Trattamento dei dati personali.....	33
Articolo 32 – Oneri fiscali e spese contrattuali.....	35
Articolo 33 – Foro competente.....	35
Articolo 34 – Normativa di rinvio.....	35

a) Relazione tecnica-illustrativa

Il servizio di realizzazione, erogazione, gestione, monitoraggio e rendicontazione di voucher per il diritto allo studio, ai sensi dell'art. 12 delle L.r. n. 28/2007 per gli anni scolastici 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029, oggetto della presente procedura, è stato inserito nella Programmazione triennale regionale degli acquisiti di forniture e servizi 2025/2027 approvata con D.G.R. n. 1-968 del 14 aprile 2025 e successivi aggiornamenti.

Al servizio in oggetto è stato attribuito il codice CUI S80087670016202400009.

IL CONTESTO DI RIFERIMENTO

La Regione Piemonte, con la L.r. n. 28 del 28 dicembre 2007 *“Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa”* e s.m.i., sostiene e promuove il diritto allo studio e la libera scelta educativa riconoscendo al sistema nazionale di istruzione e formazione professionale il compito di garantire i livelli essenziali delle prestazioni.

In particolare, l'art. 12 della L.r. n. 28/2007 e s.m.i., al fine di rendere effettivo il diritto allo studio ed all'istruzione e formazione, per tutti gli allievi delle scuole statali, paritarie e dei corsi di formazione professionale organizzati da agenzie formative accreditate ai sensi della legislazione vigente e finalizzati all'assolvimento dell'obbligo formativo, prevede come strumento di intervento gli assegni di studio.

Il medesimo art. 12, al comma 6-*quater* - successivamente aggiunto dall'art. 52 della L.r. n. 26/2015 - precisa che, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 gli assegni di studio sono erogati in forma di voucher elettronici.

I voucher elettronici per il diritto allo studio sono così articolati:

- voucher per il pagamento delle rette di iscrizione e frequenza (lett. a) dell'art. 12 della L.r. n. 28/2007);
- voucher per l'acquisto di libri di testo, materiale didattico e dotazioni tecnologiche funzionali all'istruzione, per il pagamento delle spese relative alle attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa e per l'acquisto di titoli di viaggio per il trasporto scolastico (lett. b) dell'art. 12 della L.r. n. 28/2007).

L'Atto di indirizzo per l'attuazione degli interventi in materia di diritto allo studio, approvato con D.C.R. n. 367-6857 del 25.03.2019, al paragrafo 2.4. *“Assegni di studio”* contiene le principali disposizioni attuative dell'art. 12 della L.r. n. 27/2008 e in particolare definisce le modalità per l'attribuzione dei voucher per il diritto allo studio, le fasce di reddito per accedervi e i relativi criteri per l'assegnazione.

La L.r. n. 19 del 17 dicembre 2018, *“Legge annuale di riordino dell’Ordinamento regionale”*, con gli artt. 147 e 148 ha modificato gli artt. 8 e 31 della L.r. n. 28/2007, attribuendo in capo alla Regione, anziché ai Comuni sede di Autonomie Scolastiche, la competenza in merito all'erogazione del contributo statale per la fornitura gratuita, parziale o totale dei libri di testo a partire dall'anno scolastico 2019/2020, come previsto dall'art. 27 della L. n. 448/1998.

La Giunta regionale, ai sensi del comma 6-*bis* dell'art. 12 della L.r. n. 28/2007, sentita la commissione consiliare competente, approva annualmente con propria deliberazione le modalità di gestione e attuazione dello strumento di intervento e i termini di presentazione delle istanze.

La struttura regionale competente, alla luce delle predette disposizioni e stante gli indirizzi assunti dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 12, comma 6 della L.r. n. 28/2007, adotta, ogni anno, in contemporanea, due specifici e distinti bandi, uno per i voucher *“iscrizione e frequenza”* e uno per i voucher *“libri di testo, attività integrative previste dai piani dell’offerta formativa, trasporti”*. I voucher sono annualmente erogati sulla base delle istanze presentate dalle famiglie in risposta a tali bandi, a cui conseguono due distinte graduatorie di beneficiari approvate con specifici provvedimenti.

Gli studenti sono i beneficiari diretti dei titoli di legittimazione elettronici, mentre le istituzioni scolastiche e

formative, gli esercizi commerciali e altri soggetti di varia natura – presso i quali gli studenti possono fruire dei voucher e che vengono a costituire una rete – sono i beneficiari indiretti. Ad essi le prestazioni verranno rimborsate a consuntivo, previa presentazione dei titoli utilizzati presso di loro.

In applicazione degli indirizzi assunti dalla Giunta con D.G.R. n. 69-5500 del 07.12.2017 e con D.G.R. n. 38-8763 del 12.04.2019 e D.G.R. n. 5-1661 del 17.07.2020, il servizio di realizzazione, erogazione, gestione, monitoraggio e rendicontazione di voucher elettronici per il diritto allo studio, a partire dall'anno 2017, è stato assicurato sul territorio regionale tramite un soggetto gestore esterno.

Il servizio di realizzazione, erogazione, gestione, monitoraggio e rendicontazione di voucher per il diritto allo studio, ai sensi dell'art. 12 delle L.r. n. 28/2007 e degli Atti di indirizzo sopra citati, è strumentale alla realizzazione di un servizio sociale fondamentale per le famiglie piemontesi e di preminente interesse pubblico, in quanto contribuisce a rendere effettivo e sostenere il diritto allo studio e all'istruzione e formazione per tutti gli allievi del territorio regionale delle scuole statali, paritarie e dei corsi di formazione professionale.

Tenuto conto che l'attuale incarico per la gestione del servizio terminerà nell'estate 2026 e che si intende garantire senza soluzione di continuità il servizio predetto a tutela del diritto allo studio degli studenti piemontesi, si rende necessario attivare una procedura ad evidenza pubblica per individuare un soggetto esterno qualificato a cui affidare il servizio di realizzazione, erogazione, gestione, monitoraggio e rendicontazione di voucher per il diritto allo studio, ai sensi dell'art. 12 delle L.r. n. 28/2007 per gli anni scolastici 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029.

In continuità con le esperienze delle pregresse annualità e con il contratto in corso la Regione si assume i costi della commissione applicata dal gestore del servizio al network di esercenti convenzionati per l'utilizzo dei predetti voucher, al fine di massimizzare l'utilizzo dei voucher da parte delle famiglie.

Il servizio sarà affidato a seguito di procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

b) Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'art. 26, comma 3, del Decreto legislativo n. 81 del 2008

Il presente appalto non è soggetto alla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze – D.U.V.R.I., ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, in quanto il servizio è di natura intellettuale. Gli oneri per la sicurezza da interferenza, quindi, sono pari a € 0,00.

c) Calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

Per l'acquisizione del servizio triennale per gli anni scolastici 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029 è stata stimata una spesa massima di € 981.405,00 (oltre IVA al 22% per € 215.909,10), per complessivi € 1.197.314,10 o.f.i. a valere su risorse del bilancio regionale.

L'importo relativo agli oneri per la sicurezza è pari a € 0,00.

Il valore massimo dell'appalto triennale è stato determinato applicando la percentuale di commissione posta a base di gara pari all'1,93% sull'importo dei voucher che si stima verranno transati, vale a dire circa 16.950.000 milioni di euro per ciascuna annualità scolastica.

Il valore di tale commissione è stato determinato in seguito ad un'analisi dei costi storici delle commissioni applicate nei precedenti contratti stipulati dalla Regione Piemonte per il medesimo servizio (1,65% commissione aggiudicata nel servizio relativo agli anni 2021-2026). Nel definire la soglia a base di gara, si è ritenuto opportuno adeguare tale percentuale al tasso di inflazione prendendo come dato iniziale l'indice ISTAT al momento dell'aggiudicazione della gara precedente (luglio 2021), al fine di tenere conto dell'evoluzione del contesto economico e delle conseguenti possibili variazioni dei costi operativi e di servizio verificatesi negli anni. La percentuale di commissione così individuata (1,93%) risulta pertanto parametrata al tasso di inflazione maturato e rappresenta un aggiornamento equilibrato e proporzionato rispetto all'andamento del mercato. Tale adeguamento permette inoltre di mantenere un corretto equilibrio tra la sostenibilità economica dell'affidamento e l'interesse pubblico alla massima efficienza e

qualità nell'erogazione del servizio. Essa comprende i costi di gestione e qualunque altro costo connesso all'erogazione del servizio.

La Regione Piemonte, in continuità con le esperienze pregresse, ha assunto ed assumerà a proprio carico i costi della commissione applicata dal gestore del servizio al network di esercenti convenzionati per l'utilizzo dei voucher, al fine di massimizzarne l'utilizzo da parte delle famiglie. Il rimborso ai soggetti del network presso i quali sono utilizzati i voucher non sarà pertanto oggetto di alcuna decurtazione. Nessun costo aggiuntivo dovrà essere richiesto ai soggetti del network presso i quali sono utilizzati i voucher.

All'appaltatore verrà comunque riconosciuto solo l'importo derivante dall'applicazione della commissione - offerta in sede di partecipazione alla gara e successivamente aggiudicata - sull'importo dei voucher effettivamente transati.

d) Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi

Per l'acquisizione del servizio gli oneri complessivi sono pari a € 1.197.974,10:

- € 981.405,00 (oltre IVA al 22% per € 215.909,10), per complessivi € 1.197.314,10 per l'acquisizione del servizio;
- € 660,00 per il pagamento del contributo ANAC.

L'importo relativo agli oneri per la sicurezza è pari a € 0,00 trattandosi di servizi di natura intellettuale.

Con riferimento all'appalto in oggetto, la Committente si riserva di:

- modificare il contratto, ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 36/2023, fino ad un importo massimo stimato di € 196.281,00, oltre a IVA al 22%; qualora si rendano disponibili ulteriori risorse economiche destinate al potenziamento del servizio oggetto di affidamento. Tale facoltà potrà essere esercitata al fine di incrementare l'importo dei voucher da transare, così da garantire una maggiore capacità di risposta al crescente fabbisogno del territorio e assicurare la piena efficacia dell'intervento.

L'importo dell'ulteriore prestazione sarà determinato applicando all'ammontare dei voucher da transare la medesima percentuale di commissione aggiudicata, calcolata sul ribasso offerto alla base d'asta. La prestazione aggiuntiva – che dovrà essere destinata ad ampliare e/o potenziare i voucher da transare previsti in sede di offerta – sarà eseguita agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto sottoscritto;

- attivare l'opzione di proroga, ai sensi dell'articolo 120, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023, per una durata massima di ulteriori 3 anni scolastici e per un importo pari a € 981.405,00, al netto dell'IVA e/o di altre imposte, contributi di legge.

La proroga, ove esercitata, comporterà l'esecuzione delle prestazioni contrattuali agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario, ovvero alle condizioni di mercato più favorevoli per la Committente. L'opzione di proroga potrà essere esercitata dalla Stazione Appaltante mediante comunicazione all'Operatore Economico a mezzo posta elettronica certificata (PEC), almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto;

- di disporre, in corso di esecuzione, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023 una diminuzione o un aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, per un importo massimo in caso di aumento di € 196.281,00 al netto dell'I.V.A. e e/o di altre imposte e contributi di legge e al netto del ribasso offerto. In tal caso l'appaltatore dovrà sottoscrivere apposito atto di sottomissione e sarà tenuto ad eseguire le prestazioni alle condizioni originariamente previste e senza che quest'ultimo possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto. e.

Ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'articolo 14 del D.Lgs. n. 36/2023, il valore globale stimato dell'appalto, comprensivo di qualsiasi forma di opzione è pari a € **2.355.372,00**, oltre IVA al 22% per € **518.181,84** e così per complessivi € **2.873.553,84**.

Il contributo a favore dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), secondo quanto previsto dalla Deliberazione Anac n. n. 598 del 30 dicembre 2024 in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l'anno 2025, ammonta a € 660,00.

Per l'acquisizione dei servizi oggetto della presente procedura è stata stimata la spesa indicata nella seguente tabella:

	Importo al netto di IVA	IVA al 22%	Importo comprensivo di IVA
Importo Contratto iniziale per tre anni scolastici (2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029)	€ 981.405,00	€ 215.909,10	€ 1.197.314,10
Importo massimo del quinto d'obbligo in caso di variazioni in aumento , ai sensi dell'art. 120 comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023 (c.d. Quinto d'obbligo)	€ 196.281,00	€ 43.181,82	€ 239.462,82
Importo modifica del contratto in corso di esecuzione, art. 120 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023	€ 196.281,00	€ 43.181,82	€ 239.462,82
Importo opzione di proroga contrattuale ex art. 120, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023	€ 981.405,00	€ 215.909,10	€ 1.197.314,10
Valore globale stimato dell'appalto ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023	€ 2.355.372,00	€ 518.181,84	€ 2.873.553,84
CONTRIBUTO ANAC	€ 660,00		

e) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale

Articolo 1 – Definizioni

- “Aggiudicatario o affidatario o appaltatore”: il soggetto a cui sarà affidata l'esecuzione del servizio in esito della presente procedura;
- “Codice”: il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 - Codice dei Contratti pubblici e successive modifiche e integrazioni;
- “Capitolato”: il presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale che definisce i contenuti fondamentali del servizio e le principali condizioni contrattuali;
- “Committente”: Regione Piemonte – Direzione Istruzione e diritto allo Studio Universitario, Formazione e Lavoro – Settore Politiche dell'Istruzione, programmazione e monitoraggio strutture scolastiche;
- “Contratto”: il contratto che, in esito alla presente procedura d'appalto, la committente stipulerà con l'aggiudicatario;
- “Offerente o concorrente o proponente”: l'operatore economico che partecipa alla presente procedura;
- “Servizio”: *Servizio di realizzazione, erogazione, monitoraggio e rendicontazione di voucher elettronici per il diritto allo studio ex art. 12 L.r. 28/2007 per gli anni scolastici 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029.*

Articolo 2 – Oggetto, finalità e natura dell'affidamento

1. Con la presente procedura la stazione appaltante intende acquisire il *Servizio di realizzazione, erogazione, monitoraggio e rendicontazione di voucher elettronici per il diritto allo studio ex art. 12 L.r. 28/2007 per gli anni scolastici 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029*, come meglio esplicitato nei paragrafi successivi.

I voucher per il diritto allo studio sono lo strumento attraverso il quale la Regione Piemonte eroga gli assegni di studio previsti dall'articolo 12 della L.r. n. 28/2007, provvidenze economiche finalizzate a rendere effettivo il diritto allo studio e all'istruzione e formazione per tutti gli allievi delle scuole statali, paritarie e dei corsi di formazione professionale organizzati da agenzie formative accreditate e finalizzati all'assolvimento dell'obbligo formativo.

2. L'appalto è effettuato in applicazione del D.Lgs. n. 36/2023 e, in particolare, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del medesimo, utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108, comma 2, lett. b), individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

3. L'appalto è costituito da un unico lotto perché lo svolgimento delle attività di realizzazione, erogazione, monitoraggio e rendicontazione di voucher per il diritto allo studio rappresenta un servizio non separabile che necessariamente, per le sue caratteristiche intrinseche e per garantire omogeneità e celerità nell'esecuzione, richiede di essere realizzato da un solo operatore economico munito di idonei requisiti tecnico-professionali e adeguatamente strutturato. Stante le caratteristiche descritte la suddivisione in lotti renderebbe difficoltosa l'esecuzione con potenziali effetti negativi sulla qualità del servizio da rendere.

4. L'appalto ha per oggetto un'unica prestazione (non sono previste prestazioni secondarie), consistente nel servizio di realizzazione, erogazione, monitoraggio e rendicontazione di voucher per il diritto allo studio ex art. 12 L.r. 28/2007 per gli anni scolastici 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029.

Categoria 25, Servizi di welfare sociale, CPC 93311-93329, CPV 85320000-8 (Servizi sociali).

Si precisa che, sebbene il codice CPV individui la categoria “Servizi sociali”, il servizio oggetto del presente capitolato deve essere qualificato come servizio strumentale alla realizzazione del servizio sociale, e non come servizio sociale in senso stretto.

5. L'appalto è finanziato da risorse a valere sui bilanci finanziari della Regione Piemonte.

Articolo 3 – Responsabile Unico del Progetto e Direttore dell'Esecuzione del Contratto

1. Ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è la Dott.ssa Germana Romano, Dirigente del Settore Politiche dell'istruzione, programmazione e monitoraggio strutture scolastiche presso la Direzione "Istruzione e diritto allo Studio Universitario, formazione e lavoro" della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 –10135 Torino.

2. Ai sensi dell'art. 114, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell' Allegato II.14 , il Responsabile Unico del Progetto (RUP) provvede a nominare il Direttore dell'Esecuzione (DEC) e controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente allo stesso. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'Operatore economico aggiudicatario prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto.

Articolo 4 – Descrizione del servizio

1. Il servizio consiste nelle attività di realizzazione, erogazione, monitoraggio e rendicontazione di voucher elettronici per il diritto allo studio ex art. 12 L.r. 28/2007, che potranno essere utilizzati, per ciascuna tipologia *"iscrizione e frequenza"* oppure *"libri, dotazioni tecnologiche, POF, trasporti"*, dalle persone beneficiarie identificate dalla Regione Piemonte ("Legittimati") per l'acquisto di beni e servizi forniti dai soggetti convenzionati (anche chiamati di seguito "network del Servizio" o "rete del Servizio" o "rete dei soggetti erogatori di beni e servizi").

Sono beneficiari gli studenti per i quali può essere finanziato l'accesso ai servizi di natura sociale, scolastica e formativa, attraverso lo strumento dei voucher per il diritto allo studio. A tali beneficiari verranno erogati titoli o dispositivi di accesso che non prevedono l'elargizione diretta di denaro. Per utilizzare il voucher assegnato, gli studenti potranno rivolgersi ai soggetti che fanno parte della rete degli enti erogatori di beni o servizi.

Il voucher per il diritto allo studio comprende le seguenti tipologie di buono elettronico:

- voucher per il diritto allo studio *"iscrizione e frequenza"*: è assegnato ai beneficiari, identificati con determinazione dirigenziale a seguito di uno specifico bando pubblico, per il pagamento delle rette di iscrizione e frequenza presso scuole paritarie;
- voucher per il diritto allo studio *"libri di testo, materiale didattico, dotazioni tecnologiche funzionali all'istruzione, attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa, trasporti"*: è assegnato ai beneficiari, identificati con determinazione dirigenziale a seguito di uno specifico bando pubblico, per l'acquisto dei libri di testo, del materiale didattico e delle dotazioni tecnologiche funzionali all'istruzione, per le spese relative alle attività integrative offerte dalle scuole e comprese nei piani dell'offerta formativa, nonché per le spese di trasporto per il percorso casa - scuola.

2. In relazione ai beni e ai servizi indicati dalla Regione Piemonte, il network del servizio è costituito:

- a) con riferimento al voucher per il diritto allo studio *"iscrizione e frequenza"*, esclusivamente da scuole paritarie comprese nel Sistema Nazionale di Istruzione;
- b) con riferimento al voucher per il diritto allo studio *"libri, dotazioni tecnologiche, POF, trasporti"* da:
 - esercizi commerciali, cartolerie e punti vendita specializzati per l'acquisto di libri di testo, materiale didattico, dotazioni tecnologiche funzionali all'istruzione;
 - gestori dei trasporti pubblici, rivendite di titoli di trasporto pubblico, Comuni per l'acquisto di titoli di trasporto pubblico;
 - agenzie formative per l'acquisto di materiale didattico;
 - scuole comprese nel Sistema Nazionale di Istruzione per le spese connesse alle attività integrative comprese nei piani dell'offerta formativa.

Tale elenco potrà essere ampliato dalla struttura regionale competente con ulteriori soggetti pubblici e privati per il conseguimento degli obiettivi delle politiche di istruzione.

3. Il voucher per il diritto allo studio:

- a. è attribuito a persone fisiche (Legittimati) identificate mediante codice fiscale, individuate con specifici provvedimenti dirigenziali in esito a bandi regionali;
- b. può essere utilizzato in tutto o in parte e non è convertibile - neppure per le somme non utilizzate - in denaro, né cedibile, né commercializzabile;
- c. dà diritto ai Legittimati all'utilizzo del vantaggio economico loro attribuito per l'acquisto dei beni e dei servizi indicati dalla Regione Piemonte;
- d. non potrà in nessun caso dar diritto a ricevere somme di denaro o beni e servizi diversi da quelli autorizzati dalla Regione Piemonte;
- e. non potrà in nessun caso essere utilizzato da persone diverse dai Legittimati;
- f. dà diritto alla Regione Piemonte di essere manlevata da qualsiasi pretesa che i soggetti convenzionati appartenenti al network possano avanzare nei suoi confronti, sino al limite del controvalore degli importi utilizzati.

4. Il servizio di realizzazione, erogazione, monitoraggio e rendicontazione di voucher per il diritto allo studio consiste in attività di natura prevalentemente intellettuale, basate su competenze progettuali, gestionali e analitiche finalizzate a garantire la piena efficacia dell'intervento. In particolare, le attività da realizzare riguardano:

- l'ideazione, la produzione e la distribuzione di strumenti informativi digitali destinati ai beneficiari e ai soggetti appartenenti al network del Servizio, secondo le modalità definite dal committente;
- l'elaborazione di strategie di comunicazione e la predisposizione di modalità efficaci per informare le famiglie dei beneficiari della disponibilità dei titoli di legittimazione elettronici, utilizzando canali digitali (via posta elettronica o attraverso strumenti analoghi/equivalenti);
- la trasmissione ai beneficiari dei codici PIN necessari per l'attivazione del servizio entro i termini tassativi stabiliti dalla committente e decorrenti dal momento in cui l'appaltatore dispone dei dati e delle informazioni utili all'invio.
- l'attivazione di un servizio di assistenza agli utenti a supporto della struttura regionale competente, finalizzato a soddisfare le richieste dei beneficiari in merito all'utilizzo e al funzionamento dei voucher e dei PIN e, inizialmente, anche in merito alla loro posizione in graduatoria, filtrando le richieste che dovranno invece essere rinviate agli uffici regionali. L'attività consiste nell'analizzare e, conseguentemente, rispondere ai quesiti inviati dai soggetti legittimati tramite *un form dedicato/posta elettronica*, al fine di garantire un supporto specifico rispetto alle esigenze degli utenti.

Il servizio dovrà essere gestito da almeno 3 operatori nei primi 60 giorni (rispetto ai quali si ritiene che ci siano maggiori richieste); nel corso dell'esecuzione del contratto, il servizio dovrà essere mantenuto attivo, anche con un numero di operatori inferiore o variabile purché in grado di rispondere a tutte le domande. Il servizio dovrà essere gestito tramite un indirizzo e-mail/un form apposito messo a disposizione dall'appaltatore, a cui gli utenti possono inviare le proprie domande, alle quali l'appaltatore dovrà rispondere tempestivamente (entro 5 giorni lavorativi);

- l'acquisizione, dalla struttura regionale competente, e la gestione del *database* riferito ai beneficiari diretti dei voucher;
- la progettazione e gestione del *database* relativo ai beneficiari e ai soggetti affiliati alla rete, al fine di consentire la gestione dei pagamenti e il monitoraggio degli accessi;
- l'elaborazione, la produzione, la personalizzazione e la trasmissione dei titoli di legittimazione in formato esclusivamente elettronico ai beneficiari;
- la dematerializzazione dei titoli mediante l'utilizzo da parte dei beneficiari della Carta Regionale dei Servizi (CRS) o della Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- l'ideazione e la realizzazione di una o più piattaforme informatiche per la spendibilità dei voucher;
- la gestione documentale, amministrativa e contabile della rete dei soggetti erogatori

convenzionati;

- attività di supporto tecnico costante (anche a distanza) e di risposta tempestiva alle richieste formulate dalla struttura regionale competente, anche per far fronte ad eventuali chiarimenti di carattere particolare che devono essere risolti in tempi brevi;
- l'elaborazione, la produzione, l'analisi e la distribuzione dei dati di rendicontazione attraverso un dettagliato sistema di reporting concordato con i referenti regionali competenti.

5. Per la gestione del presente servizio l'appaltatore dovrà quindi avvalersi di un sistema informativo, avente le caratteristiche e funzionalità indicate di seguito al fine di gestire i flussi informativi e le relative attività:

a. Flusso verso il gestore:

- acquisizione degli elenchi dei beneficiari;
- controllo della congruità dei dati e sistema di *alert* (ad esempio: verifica del tetto di spesa, verifica dell'importo del voucher secondo i parametri regionali);
- validazione;
- possibilità di verifica in tempo reale delle informazioni acquisite da parte della Regione;
- invio di messaggistica con e-mail e con SMS verificabile, preventivamente, dalla Regione.

b. Flusso verso la Regione:

- invio con periodicità quindicinale dei dati di spesa contenenti almeno i dati dei beneficiari, dei soggetti convenzionati, la spesa voucher effettuata e il residuo.

Con il sistema informativo dovrà essere realizzato un monitoraggio attraverso procedure web, che consentano:

- la disponibilità - in tempo reale - dei dati di spesa, dei beneficiari e dei soggetti convenzionati, consultabili sia in dettaglio sia in forma aggregata e con possibilità di selezionare il periodo di riferimento; oltre alle interrogazioni per soggetto beneficiario, soggetto convenzionato e tipologia di voucher. Gli export ottenuti dalla *query* dovranno essere realizzati nel formato che verrà concordato. Ogni tipologia di voucher deve essere accessibile dalla stessa utenza regionale e dalla stessa interfaccia;
- l'archiviazione e la consultazione dei documenti di spesa emessi.

Infine, il sistema informativo dovrà permettere di realizzare una reportistica periodica, da allegare alla rendicontazione tecnica ed economica da presentare alla Committente.

I formati dei file saranno concordati in fase di avvio del servizio.

Articolo 5 – Funzionamento del servizio e modalità di esecuzione dell'incarico

5.1. Facoltà e obblighi della Regione Piemonte

1. Il servizio è svolto in stretta collaborazione con i referenti regionali competenti e secondo le indicazioni da questi fornite, nel rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato e dal Contratto.

2. La Regione Piemonte emette due distinti bandi pubblici per l'assegnazione dei voucher per il diritto allo studio, uno per i voucher relativi a *"iscrizione e frequenza"* e l'altro per quelli relativi a *"libri, POF, trasporti"* per ciascuno degli anni scolastici considerati. A seguito dell'approvazione delle graduatorie che ne conseguono, la struttura regionale competente fornisce all'appaltatore l'elenco dei soggetti Legittimati per ciascuna tipologia di voucher.

3. I Legittimati acquisiscono il diritto di utilizzare i voucher a decorrere dalla data di messa in disponibilità del voucher stesso e fino al termine di scadenza dello stesso, che verrà indicato dalla Regione Piemonte con propri provvedimenti.

5.2. Obblighi dell'appaltatore

1. L'appaltatore dovrà promuovere un'azione di comunicazione sia nei confronti dei soggetti erogatori di beni e di servizi acquistabili mediante il voucher, al fine di stipulare convenzioni e ampliare la rete, sia presso le Scuole per informare dell'esistenza di tale servizio.

2. L'appaltatore dovrà:

- garantire ed organizzare il servizio, anche tramite la rete dei soggetti convenzionati facenti parte del network, a favore dei Legittimati;
- trasmettere ai beneficiari i codici PIN necessari per l'attivazione del servizio tassativamente entro dieci giorni lavorativi decorrenti dal momento in cui la committente renderà disponibili i dati e le informazioni utili all'invio. Eventuali periodi di ferie stabiliti dall'operatore economico non comporteranno né sospensione né proroga del termine sopra indicato;
- assicurare il rimborso ai soggetti del network degli importi relativi ai beni e ai servizi che sono stati acquistati mediante il voucher per il diritto allo studio. Il rimborso dovrà avvenire nei seguenti termini, decorrenti dalla data di validazione della nota di debito da parte degli affiliati alla rete e conseguente contabilizzazione:
 - a) tre giorni di calendario per le scuole paritarie per i voucher per il diritto allo studio "iscrizione e frequenza";
 - b) sette giorni di calendario per rivendite di abbonamenti per il trasporto;
 - c) quindici giorni di calendario per le scuole statali, i Comuni, gli altri enti pubblici e le scuole paritarie limitatamente ai voucher "*libri, POF, trasporti*";
 - d) trenta giorni di calendario per i restanti soggetti del network;
- disporre di un sistema informatico adeguato, che consenta la corretta scissione dei pagamenti: in relazione all'impegno delle risorse economiche previste sui bilanci, il pagamento del rimborso ai soggetti del network - in particolare per il bando "Iscrizione e frequenza" - sarà modulata tramite rateizzazione dell'importo, con il riconoscimento una prima quota fino al 70% dell'importo complessivo entro il termine dell'anno finanziario di riferimento, con saldo della restante quota entro il mese di aprile dell'esercizio successivo;
- implementare costantemente il network dei soggetti presso cui è possibile utilizzare i voucher per il diritto allo studio e, su richiesta della Regione Piemonte o dei Legittimati, provvedere al convenzionamento in tempi congrui;
- dotare i soggetti del network, se questi lo consentono, di una vetrofania che permette ai Legittimati di identificare con maggior facilità gli esercenti presso i quali spendere i voucher;
- informare i soggetti del network sulle modalità di svolgimento del servizio, in particolare vincolando e monitorando la finalizzazione della spesa ai beni e ai servizi indicati dalla Regione Piemonte;
- acquisire, verificare e aggiornare il database dei Legittimati/beneficiari, su indicazione della struttura regionale competente;
- predisporre la reportistica e la trasmissione dei dati relativi ai beneficiari diretti e indiretti, ivi compresa la rete degli esercizi commerciali convenzionati (a cadenza quadrimestrale, per tutta la durata del Contratto);
- produrre e personalizzare i titoli, secondo quanto specificato nelle caratteristiche tecniche, e provvedere all'emissione dei relativi documenti contabili;
- predisporre i dati di produzione e di trasmissione dei titoli elettronici ai beneficiari, entro 10 giorni lavorativi dalla data di produzione;
- acquisire, verificare e aggiornare il database dei soggetti del network, su indicazione della struttura regionale competente;
- inviare le comunicazioni alle famiglie beneficiarie, entro 48 ore dalla trasmissione dei titoli;
- rendicontare quindicinalmente a data fissa i voucher per il diritto allo studio transati nel periodo, distinti per tipologia, definendo l'importo delle transazioni ai fini dell'emissione delle note di debito

a carico della Regione Piemonte e dei conseguenti rimborsi alla rete e delle fatture relative al corrispettivo dell'appaltatore;

- garantire le somme trasferite dalla Regione Piemonte attraverso idonea fideiussione bancaria o polizza fideiussoria predisposta conformemente al modello approvato con Determinazione della Direzione Istruzione Formazione e Lavoro n. 319 del 29/06/2023 (Allegato 2) e sue successive modifiche e integrazioni, come indicato all'art. 29 del presente Capitolato;
- garantire l'implementazione e la manutenzione del sistema informatico necessario per la gestione, il monitoraggio e la rendicontazione dei voucher per il diritto allo studio;
- garantire, ai referenti regionali, l'accesso ai dati relativi alla contabilizzazione dei beneficiari e dei soggetti appartenenti al network del Servizio, in tempo reale e tramite procedura informatica;
- fornire la rendicontazione e la reportistica periodica relativa al servizio, eventualmente consentendo l'accesso ad un portale web, secondo le specifiche concordate con la Committente;
- consentire l'espletamento dei controlli previsti da parte della struttura regionale competente, o dei soggetti da essa incaricati, al fine di verificare la corretta esecuzione del servizio e attuare in tempi congrui le modifiche che dovessero rendersi necessarie.

3. È fatto divieto all'appaltatore di richiedere, a qualunque titolo, ai soggetti del network, presso i quali sono utilizzati i voucher, il pagamento di importi connessi al servizio.

5.3. Controlli a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore si impegna a garantire il corretto e regolare svolgimento del servizio. A tal fine, per ciascuna annualità di vigenza contrattuale, dovrà effettuare controlli su almeno il 10% delle transazioni effettuate, per accertare:

- il rispetto delle regole di erogazione e delle procedure di controllo da parte dei soggetti del network;
- l'utilizzo dei voucher esclusivamente presso gli esercenti autorizzati appartenenti al network del Servizio;
- la compatibilità dei beni e dei servizi acquistati dai beneficiari, rispetto alle finalità per cui i voucher sono stati emessi.

2. Qualora dalle operazioni di riscontro l'appaltatore rilevi inadempienze da parte dei soggetti del network, oppure violazioni da parte dei Legittimati, provvede a darne immediata comunicazione alla struttura regionale competente che valuterà le azioni conseguenti.

3. Oltre a tale controllo, l'appaltatore dovrà predisporre flussi documentali quadrimestrali che attestino la verifica sulle modalità di attuazione del servizio, la sua qualità e l'utilizzo dei titoli sul territorio.

5.4. Proprietà dei prodotti

1. Tutti i prodotti realizzati nell'ambito della gestione del presente appalto (rapporti, relazioni, ecc.) resteranno di proprietà esclusiva della Regione Piemonte e pertanto l'appaltatore non potrà utilizzarli per altri scopi. La Regione Piemonte potrà utilizzarli per qualsiasi uso senza che l'appaltatore possa chiedere alcun compenso aggiuntivo rispetto a quanto previsto nel presente Capitolato.

5.5. Brevetti industriali e diritti d'autore

1. L'appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui; l'appaltatore, pertanto, si obbliga a manlevare la Regione Piemonte, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

2. Qualora venga promossa nei confronti della Regione Piemonte un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, l'appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.

3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le predette violazioni nei confronti della Regione Piemonte,

quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell'articolo 27 del presente Capitolato recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e/o forniture regolarmente erogati.

Articolo 6 – Caratteristiche tecniche dei titoli e dei soggetti del network

6.1. Le caratteristiche dei voucher per il diritto allo studio

I titoli di legittimazione devono essere esclusivamente di natura elettronica e devono possedere le seguenti caratteristiche essenziali e tecniche.

Caratteristiche essenziali:

- devono avere una specifica finalità, cioè necessari per il pagamento delle rette di iscrizione e frequenza oppure per l'acquisto di libri di testo, materiale didattico, dotazioni tecnologiche funzionali all'istruzione, attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa, trasporti;
- impossibilità di conversione in denaro;
- il loro utilizzo deve poter essere costantemente oggetto di monitoraggio.

Caratteristiche tecniche:

- devono possedere codici di controllo per la loro identificazione e per consentire la tracciabilità del circuito;
- devono indicare il periodo di fruibilità e la data di scadenza (che verrà stabilita dalla Regione Piemonte);
- devono indicare la valorizzazione del titolo.

6.2 Caratteristiche della rete dei soggetti presso cui è possibile utilizzare i voucher

1. La rete, che l'appaltatore deve avere a disposizione o costruire attraverso le convenzioni, deve essere composta da diverse tipologie di soggetti erogatori, individuati in relazione alla finalità per cui i voucher sono stati emessi e possono essere utilizzati, includendo prioritariamente i seguenti soggetti:

- istituzioni scolastiche statali e paritarie;
- agenzie formative accreditate;
- esercizi commerciali della grande distribuzione;
- cartolerie, librerie e cartolibrerie;
- negozi di informatica;
- negozi di sussidi didattici, musicali, multimediali, o di altre dotazioni tecnologiche per l'apprendimento;
- vettori di trasporto.

2. Tale elenco potrà essere ampliato su richiesta dalla Committente con ulteriori soggetti pubblici e privati per il conseguimento degli obiettivi delle politiche regionali dell'istruzione e della formazione professionale.

3. La costituzione, l'implementazione e la gestione della rete dei soggetti convenzionati deve garantire una copertura capillare sul territorio regionale, tenendo in considerazione il numero degli esercenti convenzionati e le finalità per cui i voucher possono essere spesi.

4. L'appaltatore deve garantire:

entro 30 (trenta) giorni dall'avvio del servizio:

- un numero di enti/esercizi commerciali convenzionati pari ad almeno **400** unità, di cui almeno **225** nell'area di Città Metropolitana di Torino ed almeno **25** unità in ciascuno degli altri territori provinciali. In particolare, per garantire un'adeguata copertura territoriale e assicurare l'immediata e piena fruibilità del servizio da parte dei beneficiari, dovranno essere attivate:

- i. con soggetti appartenenti alla Grande Distribuzione Organizzata (GDO): almeno **30 convenzioni** nell'area di Città Metropolitana di Torino e almeno **3 convenzioni** in ciascuno degli altri territori provinciali;
- ii. con cartolerie: almeno **50 convenzioni** nell'area di Città Metropolitana di Torino e almeno **7 convenzioni** in ciascuno degli altri territori provinciali;
- il convenzionamento con almeno un vettore di trasporto in ciascuna provincia piemontese, fatta salva la disponibilità al convenzionamento degli stessi. Tale condizione deve essere mantenuta per tutta la durata del Contratto;

entro 90 (novanta) giorni dall'avvio del servizio:

- un numero di enti/esercizi commerciali convenzionati pari complessivamente ad almeno **1.000 unità**, di cui almeno **580** nell'area di Città Metropolitana di Torino ed almeno **60** unità in ciascuno degli altri territori provinciali. In particolare, per garantire un'adeguata copertura territoriale e assicurare la piena fruibilità del servizio da parte dei beneficiari, dovranno essere attivate:
 - i. con soggetti appartenenti alla Grande Distribuzione Organizzata (GDO): almeno **80 convenzioni** nell'area di Città Metropolitana di Torino e almeno **5 convenzioni** in ciascuno degli altri territori provinciali;
 - ii. con cartolerie: almeno **100 convenzioni** nell'area di Città Metropolitana di Torino e almeno **10 convenzioni** in ciascuno degli altri territori provinciali. Tale condizione minima deve essere poi mantenuta per tutta la durata del Contratto;

entro il termine dell'anno scolastico 2026/2027:

- un numero di enti/esercizi commerciali convenzionati pari complessivamente ad almeno **1.500 unità**.

5. La Regione Piemonte si riserva di chiedere all'appaltatore il convenzionamento di enti/esercizi significativi il cui coinvolgimento può facilitare l'utilizzo dei voucher.

Articolo 7 – Luogo di esecuzione del servizio

Il servizio dovrà essere svolto sull'intero territorio regionale. I destinatari dei voucher per il diritto allo studio *“iscrizione e frequenza”* e *“libri di testo, materiale didattico e dotazioni tecnologiche funzionali all'istruzione, attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa, trasporti”* sono infatti gli studenti residenti in Piemonte, iscritti e frequentanti percorsi di istruzione a gestione ordinaria presso istituzioni scolastiche statali o paritarie, primarie o secondarie, nonché gli studenti frequentanti i percorsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale (leFP).

Articolo 8 – Durata del contratto e tempi di realizzazione

1. Il servizio avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto o dall'eventuale esecuzione anticipata sino alla data del 31 agosto 2029. L'appaltatore dovrà garantire, in ogni caso, la prosecuzione del servizio sino alla chiusura delle attività di rendicontazione relative all'ultimo anno scolastico di vigenza dell'appalto (anno scolastico 2028/2029). Durante il periodo contrattuale, l'aggiudicatario dovrà garantire il rispetto dei livelli di servizio di cui al Capitolato tecnico.

2. La stazione appaltante si riserva, intervenuta l'aggiudicazione valida ed efficace, di procedere all'esecuzione anticipata del contratto anche prima della stipula, per motivate ragioni ai sensi dell'art. 17, comma 8, del D.Lgs 36/2023 s.m.i.; nonché di disporre l'esecuzione d'urgenza nei casi previsti dal comma 9 del medesimo articolo. In conformità all'art. 50, comma 6 D.Lgs. n. 36/2023, nel caso di mancata stipulazione, l'Operatore economico ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

3. La stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare il contratto ai sensi dell'art. 120, comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023 per una durata massima di ulteriori 3 anni scolastici ai prezzi, patti e condizioni stabiliti

nel contratto o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante.

4. In conformità all'art. 120, comma 11 del D.Lgs. n. 36/2023, in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito - per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura - prorogare il contratto con l'Operatore economico qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi l'Operatore economico è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Articolo 9 – Importo massimo stimato del servizio

1. L'importo massimo stimato per l'acquisizione del servizio di durata triennale è pari a € 981.405,00 oltre ad IVA al 22% e al netto di altre imposte e contributi di legge. Trattandosi di servizio di natura intellettuale, l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.

2. L'importo del contratto, che verrà sottoscritto in esito alla presente procedura, è dato dall'applicazione della percentuale di commissione oggetto di aggiudicazione all'importo complessivo dei voucher da transare per il triennio, stimato in 16.950.000 milioni di euro per ogni anno scolastico.

$$\begin{array}{ccccccc} & & & & & & \text{Importo stimato} \\ & & & & & & \text{dei voucher per il} \\ \text{Importo del contratto} & & & & & & \text{triennio} \\ \text{(al netto di IVA)} & = & \% \text{ di commissione oggetto di} & & \text{X} & & \text{16.950.000 milioni} \\ & & \text{aggiudicazione} & & & & \text{di euro} \end{array}$$

3. L'importo effettivo che verrà riconosciuto all'appaltatore sarà dato dall'applicazione della percentuale di commissione all'importo dei voucher **effettivamente transati**. Per entrambe le tipologie di voucher verrà applicata la percentuale di commissione offerta dall'appaltatore in sede di gara. **All'appaltatore verrà comunque riconosciuto solo l'importo derivante dall'applicazione della commissione offerta e aggiudicata sull'importo dei voucher effettivamente transati**

$$\begin{array}{ccccccc} & & & & & & \text{Importo dei} \\ & & & & & & \text{voucher} \\ \text{Importo che verrà} & & & & & & \text{effettivamente} \\ \text{riconosciuto} & = & \% \text{ di commissione oggetto di} & & \text{X} & & \text{transati nel} \\ \text{all'Appaltatore} & & \text{aggiudicazione} & & & & \text{triennio} \\ \text{(al netto di IVA)} & & & & & & \end{array}$$

4. Tale importo potrà essere decurtato a seguito dell'applicazione delle penali previste all'art. 24 del presente Capitolato.

5. Qualora nel corso della durata del Contratto, dovesse intervenire la disponibilità di convenzioni o accordi-quadro Consip per prestazioni contrattuali o parti di esse, per servizi comparabili, con parametri prezzo-qualità migliorativi rispetto a quelli del Contratto stipulato, l'appaltatore sarà invitato ad adeguarsi. In tale prospettiva, nel caso in cui l'appaltatore si rifiuti di adeguare i parametri utilizzati nel Contratto per la quantificazione dell'importo contrattuale ai parametri delle convenzioni stipulate da Consip, come previsto dal D.L. 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 (in SO n. 173, relativo alla G.U. 14.08.2012, n. 189) e dall'art. 123 D.Lgs. n. 36/2023 la Regione Piemonte si riserva di recedere, in qualsiasi tempo dal Contratto, previa formale comunicazione scritta all'appaltatore con preavviso non inferiore a venti giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite. Capitolato

Articolo 10 – Modiche del contratto in corso di esecuzione

1. Al fine di potenziare il servizio oggetto di affidamento, qualora si rendano disponibili ulteriori risorse per l'incremento dell'importo dei voucher da transare, così da garantire una maggiore capacità di risposta al crescente fabbisogno del territorio e assicurare la piena efficacia dell'intervento, il contratto potrà essere modificato ai sensi dell'art. 120, comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023, fino ad un importo massimo stimato di € 196.281,00, oltre a IVA al 22%.

L'importo dell'ulteriore prestazione sarà determinato applicando all'ammontare dei voucher da transare la medesima percentuale di commissione aggiudicata, calcolata sul ribasso offerto alla base d'asta.

La prestazione aggiuntiva – che dovrà essere destinata ad ampliare e/o potenziare i voucher da transare previsti in sede di offerta – sarà eseguita agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto sottoscritto.

2. Nel corso dell'esecuzione del contratto, la Committente ha altresì la facoltà, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023, di imporre all'appaltatore una diminuzione o un aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, per un importo massimo in caso di aumento di € 196.281,00, al netto dell'I.V.A. e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. In tal caso l'appaltatore dovrà sottoscrivere apposito atto di sottomissione e sarà tenuto ad eseguire le prestazioni alle condizioni originariamente previste e senza che quest'ultimo possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

3. La committente si riserva la possibilità di attivare l'opzione di proroga ai sensi dell'art. 120 comma 10 D.Lgs. n. 36/2023, che si prevede per il presente affidamento di durata massima di ulteriori 3 anni scolastici per un importo di € 981.405,00 al netto dell'I.V.A., con esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante. L'opzione di proroga verrà attivata mediante richiesta espressa all'appaltatore da comunicare, via PEC, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto; in mancanza di tale comunicazione il contratto si intenderà concluso alla scadenza originaria, fatti salvi eventuali differimenti senza risorse aggiuntive.

4. In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice dei contratti pubblici. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Articolo 11 – Revisione prezzi

1. Il prezzo contrattuale è sottoposto a revisione ai sensi dell'art. 60 del Codice dei contratti pubblici e dell'All. II.2-bis. Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati automaticamente, nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del cinque per cento applicata alle prestazioni da eseguire. Per la copertura degli eventuali maggiori oneri connessi alla revisione dei prezzi, ai sensi dell'art. 60, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante farà ricorso alle somme residue rispetto all'importo massimo stimato dell'appalto, a seguito del ribasso offerto sulla commissione a base di gara.

2. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi l'indice di riferimento è il seguente:

indice nazionale per l'intera collettività (NIC), secondo la classificazione ECOICOP, con riferimento all'indice generale senza tabacchi [00ST]. Il valore dell'indice di riferimento iniziale è quello relativo alla data del provvedimento di aggiudicazione; si applica in ogni caso il comma 1 dell'art. 12 dell'Allegato II.2-bis del D.Lgs. n. 36/2023. La periodicità della sua verifica è legata alla presentazione degli stati avanzamento del servizio.

3. In caso di sospensioni/proroghe dei termini di aggiudicazione, l'indice di riferimento iniziale è quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per la predetta aggiudicazione, come previsto dall'art. 12 comma 1 dell'Allegato II.2-bis del D.Lgs. n. 36/2023.

4. La Stazione appaltante monitora l'andamento dell'indice/degli indici di riferimento e l'adeguamento dei prezzi è attivato automaticamente dalla Stazione appaltante anche in assenza di istanza di parte, in conformità all'art. 3, comma 2 dell'Allegato II.2-bis del D.Lgs. n. 36/2023.

5. L'adeguamento dei prezzi si applica alle prestazioni oggetto del contratto da eseguire dopo l'attivazione della clausola in parola. A seguito della presentazione degli stati di avanzamento quadrimestrali da parte dell'Appaltatore, redatti secondo le modalità e i termini di cui all'art. 15 del presente Capitolato, la Committente procederà alla verifica della documentazione prodotta. La Committente comunicherà formalmente all'Appaltatore l'esito dell'istruttoria, specificando se la clausola di revisione dei prezzi c.d. automatica si è attivata e in quale misura i prezzi contrattuali siano stati oggetto di adeguamento; gli eventuali adeguamenti riconosciuti decorreranno dalla data e nella misura indicata nella suddetta comunicazione.

6. Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva indicate al secondo capoverso, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 60, comma 4-quater e dell'art. 8 Allegato II-2-bis del D.Lgs. n. 36/2023.

Articolo 12 – Gruppo di lavoro

1. L'operatore economico aggiudicatario dovrà garantire per tutta la durata del Contratto il coinvolgimento del gruppo di lavoro indicato in sede di offerta, che dovrà prevedere una composizione minima di:

- un coordinatore responsabile, referente per gli aspetti più generali di esecuzione del servizio. Il coordinatore responsabile deve essere in possesso di laurea magistrale o secondo il vecchio ordinamento e deve aver maturato esperienze specifiche per almeno 10 anni nella gestione di progetti complessi;
- almeno un referente territoriale che gestisca i rapporti con i soggetti appartenenti al network e fornisca il necessario supporto tecnico-specialistico. Il referente territoriale deve essere in possesso di laurea magistrale o secondo il vecchio ordinamento e deve aver maturato esperienze specifiche per almeno 5 anni:
 - nella partecipazione a progetti di natura sociale e/o formativa;
 - nella creazione, implementazione e produzione di reportistica legata ai servizi alla persona;
- almeno 3 operatori che gestiscano il servizio di assistenza agli utenti a supporto della struttura regionale competente nei primi 60 giorni di esecuzione del contratto e successivamente un numero di operatori idoneo a mantenere attivo il servizio. Gli operatori devono aver maturato esperienze specifiche analoghe alle attività richieste per almeno 1 anno.

L'appaltatore potrà individuare in sede di offerta più referenti territoriali aventi le caratteristiche minime sopra indicate e/o ulteriori esperti come figure aggiuntive.

2. Il tipo di organizzazione che l'appaltatore adotterà per l'erogazione dei servizi oggetto dell'appalto, deve garantire un alto grado di sinergia delle risorse impiegate al fine di realizzare risultati adeguati agli obiettivi posti.

3. In sede di offerta l'appaltatore dovrà fornire una tabella riepilogativa del gruppo di lavoro proposto, evidenziando il titolo di studio posseduto, gli anni e le esperienze maturate; per le eventuali figure aggiuntive devono essere evidenziate le esperienze qualificanti rispetto al ruolo e ai compiti assegnati nell'esecuzione del servizio. Al fine di dimostrare la veridicità di quanto indicato nella tabella, la Committente si riserva di chiedere, in fase successiva alla presentazione delle offerte, i curricula vitae dei componenti del gruppo di lavoro, sottoscritti dagli interessati e corredati da un documento di identità dei firmatari.

4. Qualora nel corso dell'esecuzione del servizio l'appaltatore debba sostituire le risorse del gruppo di lavoro, dovrà tempestivamente darne comunicazione scritta alla Committente, garantendo il medesimo livello di esperienza e un adeguato affiancamento che non generi discontinuità nel servizio. L'Amministrazione ha la possibilità di richiedere sostituzioni o integrazioni con specifiche competenze.

5. I componenti del gruppo di lavoro dovranno essere opportunamente istruiti e incaricati, ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR), in relazione al trattamento dei dati personali da parte del Responsabile del trattamento.

6. L'appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, si impegna ad osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti e, in generale, si impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria, con contratti di qualsivoglia natura.

7. L'appaltatore assume ogni responsabilità per danni o infortuni che possono derivare a dette persone o essere cagionati da dette persone nell'esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, inerente alle prestazioni oggetto della presente procedura.

Articolo 13 – Esecuzione e sospensione del contratto

1. Per l'esecuzione del contratto si applica la disciplina prevista dal Capo II dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

2. Per l'avvio dell'esecuzione del contratto verrà redatto apposito verbale di avvio firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'aggiudicatario, con il quale quest'ultimo si impegna a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione appaltante.

3. Per l'eventuale sospensione del contratto si applica l'art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023.

Articolo 14 – Obblighi dell'appaltatore

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi alla prestazione dei servizi oggetto del Contratto, nonché ogni attività che si renda necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

2. L'Appaltatore sarà vincolato alla corretta e regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto:

- a quanto offerto, dichiarato e proposto nella propria offerta;
- a quanto contenuto nel presente Capitolato.

Nel caso in cui l'Appaltatore non adempia, in sede di esecuzione del contratto, in tutto o in parte alle predette prescrizioni saranno applicate le penali previste all'art. 24 del presente Capitolato.

L'Aggiudicatario si impegna a relazionare alla committente rispetto all'andamento delle attività.

3. L'appaltatore garantisce la corretta e regolare esecuzione di tutte le prestazioni, nel rispetto:

- di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di igiene e di sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendosi a proprio carico tutti i relativi oneri e impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne la Regione Piemonte da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza di dette norme; in particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008;
- nei confronti delle persone occupate nelle attività contrattuali del presente affidamento, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria con contratti di qualsivoglia natura, delle condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto collettivo nazionale e territoriale e successive modifiche in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'Operatore economico anche in maniera prevalente. L'Operatore economico si impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro

collaboratori;

- delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e nell'offerta tecnica;
- l'Appaltatore è, altresì responsabile per infortuni e/o danni arrecati a persone e cose dell'Amministrazione e/o a terzi, derivanti dall'espletamento delle prestazioni contrattuali, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, con conseguente esonero dell'Amministrazione da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo.

4. L'appaltatore si obbliga:

- a trasmettere ai beneficiari i codici PIN necessari per l'attivazione del servizio tassativamente entro dieci giorni lavorativi decorrenti dal momento in cui la committente renderà disponibili i dati e le informazioni utili all'invio. Eventuali periodi di ferie stabiliti dall'operatore economico non comporteranno né sospensione né proroga del termine sopra indicato;
- a provvedere al pagamento dei soggetti convenzionati appartenenti al network nei termini previsti all'articolo 5.2. A tal fine l'appaltatore si impegna a produrre, in occasione degli stati di avanzamento e in vista del certificato di regolare esecuzione, idonea dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 che attesti il rispetto dei termini sopraindicati e, su richiesta del RUP, tutta la documentazione utile a verificare il rispetto dei tempi di pagamento;
- a manlevare e tenere indenne la Regione Piemonte dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalle prestazioni oggetto del Contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- a coordinarsi con la struttura regionale competente in merito ad ogni attività di comunicazione esterna relativa ai voucher per il diritto allo studio;
- a predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché idonei a consentire alla Regione Piemonte di monitorare la conformità dei servizi alle prescrizioni contrattuali;
- a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa e del gruppo di lavoro coinvolto nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute.

5. L'appaltatore si obbliga a consentire alla Regione Piemonte di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche per l'accertamento della conformità del servizio reso con i requisiti tecnici richiesti nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e che sono stati offerti, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, resteranno a esclusivo carico dell'appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, pertanto l'appaltatore non potrà avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della Regione Piemonte, assumendosene ogni relativa alea.

7. L'appaltatore si impegna a rispettare quanto previsto dal Patto d'Integrità degli appalti pubblici regionali, approvato con D.G.R. n. 1-3082 del 16 aprile 2021, in attuazione dell'articolo 1, comma 17, della legge 190/2012, del Piano Nazionale Anticorruzione e del Piano Regionale Anticorruzione.

8. L'appaltatore si impegna a far rispettare ai componenti del gruppo di lavoro il Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta regionale adottato con D.G.R. n. 1-1717 del 13 luglio 2015, per quanto applicabile. La violazione degli obblighi derivanti dal Codice suddetto comporta la revoca dell'affidamento e la risoluzione del Contratto, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

9. In adempimento di quanto previsto all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, l'appaltatore si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e a non attribuire incarichi ad ex dipendenti che abbiano esercitato nei propri confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

Articolo 15 – Modalità di pagamento

A. Rimborso dei voucher transati nel periodo

1. L'appaltatore rendiconta quindicinalmente e a data fissa i voucher transati nel periodo considerato, distinti per tipologia e definendo l'importo delle transazioni ai fini dell'emissione delle note di debito a carico della Regione Piemonte e dei conseguenti rimborsi alla rete.
2. La Regione Piemonte erogherà all'appaltatore le somme da trasferire alla rete con pagamenti quindicinali posticipati sulla base delle rendicontazioni presentate dall'appaltatore al giorno 15 e all'ultimo giorno del mese, in riferimento alle transazioni realizzate nei quindici giorni precedenti e rendicontate per le due tipologie di voucher per il diritto allo studio. Le somme saranno rimborsate entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione.
3. Considerato che la Regione Piemonte impegna le risorse economiche su più annualità di bilancio, si precisa che - in particolare per il bando "Iscrizione e frequenza" - le richieste di rimborso da parte dei soggetti del network nei confronti dell'appaltatore, potranno essere effettuate mediante diversi pagamenti in ragione delle disponibilità delle risorse regionali sui diversi esercizi finanziari.
4. Il pagamento del corrispettivo è effettuato secondo le modalità sottoindicate ed è subordinato all'emissione di regolare fattura, nonché all'accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni da parte della Committente.
5. Ai sensi dell'art. 33 del Capo II dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023 si dà atto che l'oggetto dell'appalto rientra nelle fattispecie escluse e pertanto non è prevista l'anticipazione del prezzo.
6. L'importo dovuto all'appaltatore verrà così corrisposto:
 - fino al 90% dell'importo massimo contrattuale, sulla base di stati di avanzamento quadrimestrali, definiti considerando le rendicontazioni presentate dall'Appaltatore in relazione alle transazioni realizzate per le due tipologie di voucher per il diritto allo studio. L'importo di ciascuna fattura sarà calcolato sulla base dell'importo complessivo dei voucher transati nel periodo di riferimento, a cui verrà applicata la commissione offerta dall'appaltatore, così come stabilita nel Contratto;
 - il restante 10% verrà erogato a saldo a conclusione di tutte le attività previste, dietro presentazione di regolare fattura. Il pagamento della fattura a saldo sarà subordinato all'esito positivo della verifica di conformità delle prestazioni da parte della Committente.
7. In conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della committente del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
8. A decorrere dal 01.04.2015, come disposto dall'art. 1 comma 209 L. 244/2007 richiamato dall'art. 25 del Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 89 del 23 giugno 2014, le Pubbliche Amministrazioni "non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica". Inoltre, ai sensi dell'art. 25, comma 3, D.L. 66/2014, le Pubbliche Amministrazioni non possono procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano CIG e CUP.

La fattura dovrà essere inviata al seguente codice univoco ufficio IPA S04VFA. e dovrà contenere le seguenti informazioni:

- intestazione della Fattura: Regione Piemonte – Direzione "Istruzione, Diritto allo Studio Universitario, Formazione e Lavoro" - Settore " Politiche dell'Istruzione, programmazione e monitoraggio delle strutture scolastiche";
- il numero della fattura, la data di emissione e la data di scadenza, periodo di riferimento (realizzazione delle attività), applicazione della ritenuta dello 0,50 per cento (ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023);
- la Ragione Sociale del creditore e la relativa P.IVA e/o codice fiscale;

- i riferimenti del contratto a cui la fatturazione si riferisce (oggetto del contratto e numero e data della determinazione di aggiudicazione);
- il Codice Unico di Progetto (CUP);
- il Codice Identificativo Gara (CIG);
- IBAN del conto corrente dedicato (in caso di RTI, si dovrà indicare l'IBAN del soggetto mandatario);
- nella sezione relativa all'esigibilità, l'indicazione relativa alla "scissione dei pagamenti".

L'IVA relativa alla fattura emessa sarà versata dal Committente direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 (*split payment*).

9. I pagamenti sono disposti previa verifica della regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente Capitolato.

Il RUP rilascia, contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento e comunque entro un termine non superiore a sette giorni, il certificato di pagamento relativo agli acconti del corrispettivo di appalto ai fini dell'emissione della documentazione fiscale da parte dell'Operatore economico.

Il RUP, previa acquisizione di DURC (Documento unico di regolarità contributiva) in corso di validità e regolare, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per l'emissione del mandato di pagamento. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura.

Si rinvia, per quanto qui non espresso alle disposizioni dell'art. 125 del D.Lgs. n. 36/2023.

10. Nel caso in cui la fattura risulti non regolare o non completa della documentazione e contenuti obbligatori o il parere del DEC o del RUP non sia favorevole o non vengano comunicati i dati e le informazioni previste, i termini di pagamento si intendono sospesi.

11. La Regione Piemonte non eseguirà alcun pagamento all'appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati indicati nell'articolo 16 del presente Capitolato relativo "Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari".

12. Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato, per causa imputabile alla committente, entro il termine di cui sopra, saranno dovuti gli interessi moratori secondo quanto disposto dall'art. 4 del D.Lgs. 231/2002 nella misura stabilita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 231/2002 (come da ultimo modificato dal D.Lgs. 192/2012). Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, del Codice Civile.

13. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'appaltatore potrà sospendere la fornitura e la prestazione dei servizi previsti nel Contratto. Qualora l'appaltatore si rendesse inadempiente rispetto a tale obbligo, il Contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi mediante PEC, da parte della Regione Piemonte, così come previsto all'articolo 23 presente Capitolato.

13. L'affidatario si impegna a notificare tempestivamente eventuali variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento e dichiara che, in difetto di tali notificazioni, esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

14. La Stazione appaltante procede ai sensi dell'art. 125, comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023, al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'Operatore economico per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto, successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità con esito positivo, attestante la regolare esecuzione. L'Operatore economico può chiedere il pagamento del saldo nelle more del certificato rilasciando la garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 117, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023.

All'esito positivo della verifica di conformità, il RUP rilascia, contestualmente e comunque entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni, il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo ai fini dell'emissione della documentazione fiscale da parte dell'Operatore economico.

La Stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 (trenta) giorni dall'esito positivo della verifica di conformità, a condizione che la relativa documentazione fiscale venga emessa

contestualmente. Nel caso in cui la documentazione fiscale sia emessa successivamente alla verifica di conformità con esito positivo, il pagamento sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della medesima documentazione fiscale.

Articolo 16 – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010

1. Con la sottoscrizione del Contratto, l'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 *"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"* (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010) e s.m.i., anche nei confronti di eventuali subappaltatori e subfornitori.

2. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati – anche in via non esclusiva -, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 3.000,00.

3. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

4. In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori, si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

5. Tutte le comunicazioni previste nel presente articolo sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

6. La Regione non eseguirà alcun pagamento all'appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati sopra indicati; di conseguenza i termini di pagamento si intendono sospesi.

7. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o senza lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

8. L'appaltatore ha, inoltre, l'obbligo di prevedere, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti (subforniture) della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessati all'appalto, un'apposita clausola con la quale ciascun contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i., pena la nullità assoluta del Contratto medesimo.

9. I trasferimenti ai soggetti del network per il rimborso dell'importo dei voucher transati sono importi fuori campo IVA, in quanto mera movimentazione di carattere finanziario (come evidenziato nella Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 21/E del 22 febbraio 2011), e, pertanto, per i medesimi non trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010. L'appaltatore è tuttavia tenuto ad utilizzare, nei confronti dei soggetti della rete, strumenti di pagamento tracciabili e ad indicare comunque, al fine di consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, il CUP di riferimento del Contratto.

Articolo 17 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d) n. 2 e 3 del D.Lgs. n. 36/2023.

2. Ai sensi dell'art. 120, comma 12 del D.Lgs. n. 36/2023, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla Stazione appaltante, in conformità all'art. 6 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitorie. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla Stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 30 (trenta) giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la Stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'Operatore economico di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la Stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Articolo 18 – Subappalto

1. Per la disciplina del subappalto si applica l'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

2. Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare, specificando all'atto dell'offerta la volontà di utilizzare il subappalto e le parti del servizio che intende subappaltare in conformità a quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023. In caso di mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

3. Considerata la natura del servizio che si intende affidare, caratterizzato dall'esecuzione di prestazioni complesse e coordinate, inerenti la gestione, l'erogazione e il monitoraggio di voucher sociali, si ritiene non ammissibile la possibilità per il subappaltatore di appaltare ulteriormente il servizio ai sensi dell'art. 119 comma 17 D.Lgs. n. 36/2023. Tale divieto è motivato dall'esigenza di assicurare la qualità e la continuità del servizio, oltre alla competenza tecnica degli operatori coinvolti. 4. Il subappalto è ammesso, fermo restando che:

a) non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto. Le prestazioni oggetto del contratto da eseguire esclusivamente a cura dell'affidatario sono il coordinamento e la gestione del servizio e la maggior parte delle attività di realizzazione, erogazione, monitoraggio e rendicontazione di voucher, ciò in ragione della natura, delle specifiche caratteristiche e delle modalità di realizzazione del servizio, che presuppone l'erogazione della maggior parte dello stesso da parte dell'operatore economico individuato al fine di assicurare unicità e qualità di gestione e celerità nell'esecuzione, nonché per la necessità di rafforzare la capacità di supervisione e di coordinamento delle attività da parte del DEC e dei responsabili dell'organizzazione delle attività. La maggior parte delle attività devono essere realizzate dall'appaltatore aggiudicatario al fine anche di garantire particolare attenzione alla circolazione delle informazioni relative all'appalto e una gestione efficiente ed efficace di un servizio di rilevante interesse per la collettività;

b) il subappaltatore individuato deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, come previsto al comma 4, lettera b) dell'art. 119 D.Lgs. n. 36/2023; la Stazione appaltante eseguirà le relative verifiche e, in caso di esito negativo, non rilascerà la prevista autorizzazione;

c) i contratti di subappalto sono stipulati nella misura indicata dall'Operatore economico come da dichiarazione presentata in sede di gara e allegata al contratto di appalto. I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli Operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento;

d) i contratti di subappalto contengono le clausole di revisione prezzi e le medesime tutele riferite ai lavoratori, rispettivamente cogenti e coerenti con quelle del contratto principale.

4. L'affidatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Articolo 19 – Aggiudicazione

1. In esito alle procedure di valutazione, l'Amministrazione si riserva la facoltà di:

- procedere all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto;
- non procedere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto.

2. La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. L'aggiudicazione ai sensi dell'art. 17, comma 6, del Codice non equivale ad accettazione dell'offerta. L'aggiudicazione è subordinata all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti e dichiarati in sede di gara ed è immediatamente efficace.

3. L'appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente al RUP ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

Il mancato riscontro ad una eventuale richiesta di documenti entro il termine assegnato o la mancanza dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla procedura comporteranno la decadenza dall'affidamento. La Committente procederà quindi all'aggiudicazione del servizio all'operatore economico risultato secondo in graduatoria, procedendo alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato scorrendo la graduatoria.

Articolo 20 – Garanzie

1. In sede di partecipazione, tutti i concorrenti devono presentare – in osservanza dell'art. 106 D.Lgs. n. 36/2023 - una garanzia provvisoria. Tale garanzia è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto nei confronti dell'aggiudicatario; mentre per gli altri concorrenti lo svincolo avviene con il provvedimento di comunicazione dell'aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, anche se non ancora costituito, la garanzia deve coprire le obbligazioni di ciascuna impresa del raggruppamento medesimo.

2. Ai fini della sottoscrizione del contratto l'aggiudicatario - in conformità a quanto previsto dall'art. 117 D.Lgs. n. 36/2023 - è tenuto a presentare una garanzia definitiva. Tale garanzia dovrà essere prestata, a scelta dell'Affidatario sotto forma di cauzione o fideiussione e secondo le modalità previste dall'articolo 106 del Codice.

3. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal Codice sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

4. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dall'affidamento e l'acquisizione, da parte della Committente, della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta. Qualora l'ammontare della garanzia definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, la Committente chiederà all'appaltatore la reintegrazione della stessa; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.

Nel caso di integrazione del contratto, l'Operatore economico deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

5. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, e comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e sarà svincolata secondo le modalità e alle condizioni indicate all'art. 117, D.Lgs. n. 36/2023.

6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività della medesima.

7. Ai fini della sottoscrizione del Contratto, l'appaltatore **dovrà inoltre presentare una garanzia fideiussoria necessaria a garantire, per l'intera durata contrattuale, le risorse da trasferire per il rimborso dei voucher ai soggetti del network.** Tale garanzia deve coprire un importo di € 5.000.000,00 (cinque milioni). Predetta garanzia, predisposta secondo il modello approvato con Determinazione della Direzione Istruzione Formazione e Lavoro n. 690 del 29/11/2024 (Allegato 2), sarà parzialmente svincolata sulla base degli importi erogati e controllati; sarà svincolata totalmente entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo al termine di scadenza fissato per la validità dei voucher per il diritto allo studio per l'anno scolastico 2028/2029.

8. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Articolo 21 – Stipula del contratto

1. Il contratto è stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023.

2. Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione. La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

3. Il contratto, ai sensi dell'art. 18, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023, non potrà essere stipulato prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. La stipula avrà luogo entro i successivi 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, fatte salve le eccezioni di cui al comma 2 dell'art. 18 del Codice.

3. Fanno parte integrante del contratto, ancorché non allegati:

- a) il bando di gara;
- b) il disciplinare di gara;
- c) il progetto di servizio;
- d) il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- e) l'offerta del soggetto aggiudicatario corredata da tutta la documentazione presentata;
- f) il patto di integrità degli appalti pubblici regionali, disponibile al seguente link: (<https://trasparenza.regione.piemonte.it/disposizioni-general/piano-triennale-prevenzione-corrruzione-trasparenza>);
- g) il Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della giunta della Regione Piemonte, (disponibile al seguente link: http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2015/33/attach/dgr_01717_720_13072015.pdf)

Per quanto non contenuto nei documenti citati si fa riferimento:

- alla legislazione vigente in materia di appalti pubblici di servizi;
- al Codice Civile e alle altre disposizioni in materia, in quanto compatibili.

4. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute relative alla stipulazione del contratto. L'imposta di bollo che l'aggiudicatario dovrà assolvere al momento della stipula del contratto è individuata ai sensi dell'art. 18, comma 10 e dell'All. I.4 del D.Lgs. n. 36/2023

5. Ai sensi dell'art. 17, comma 8 , D.Lgs. n. 36/2023 l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula quando sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9 dell'art. 17, D.Lgs. n. 36/2023.

Articolo 22 – Responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Con la stipula del Contratto, l'appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili all'appaltatore stesso, anche se eseguite da parte di terzi (subappaltatori, subcontraenti, fornitori). L'appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Regione Piemonte, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Anche a tal fine, l'appaltatore dichiara di essere in possesso di un'adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali per tutta la durata del Contratto.
2. Ferme restando le assicurazioni obbligatorie per legge (contro gli infortuni sul lavoro) a favore dei dipendenti impiegati nell'esecuzione del servizio, l'appaltatore dovrà stipulare - se non già in possesso - apposita polizza di assicurazione con primaria Compagnia operante sul mercato assicurativo di riferimento, per responsabilità civile verso terzi, ivi compresi gli eventuali danni di qualsiasi natura cagionati a terzi.
3. La documentazione sopra citata dovrà essere obbligatoriamente fornita in lingua italiana.

Articolo 23 – Controlli sull'esecuzione del servizio

1. La stazione appaltante ha il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'aggiudicatario, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.
2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'aggiudicatario è chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 24. L'appaltatore non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze o fatti influenti sul servizio, se non preventivamente comunicate alla Regione Piemonte.
3. La stazione appaltante, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempimenti contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto. Sono fatte salve le disposizioni relative all'applicazione delle penali e alla risoluzione del contratto per inadempimento.

Articolo 24 – Penali

1. La stazione appaltante verifica la regolarità dell'adempimento delle prestazioni richieste. La Committente si riserva di applicare penali in caso di ripetute inosservanze delle prescrizioni contrattuali circa: la qualità dei servizi forniti, i tempi, le modalità o le forme previste dal contratto, fatti salvi i casi di forza maggiore e/o quelli non addebitabili all'appaltatore.

Azioni sanzionabili sono:

- a) **inadempienze di carattere temporale:** mancato rispetto dei tempi previsti, in particolare dei termini di trasmissione dei codici PIN ai beneficiari e di pagamento ai soggetti del network, secondo quanto previsto all'articolo 5.2 del Capitolato o, nel primo caso, dall'offerta tecnica se più favorevoli; mancato rispetto dei tempi di adeguamento alle prescrizioni della Regione Piemonte; mancato rispetto dei tempi previsti in caso di richiesta di assistenza o di risposta ai quesiti posti dagli utenti, mancato convenzionamento degli esercenti come indicato all'art. 6.2.4 del Capitolato;
- b) **inadempienze di carattere qualitativo:** mancata o parziale erogazione o erogazione qualitativamente difforme ai servizi indicati, mancata risposta in forma scritta ai rilievi mossi dalla committente in sede di controllo;

- c) **inadempienze di carattere quantitativo:** mancato rispetto degli obiettivi quantitativi, ivi compresi quelli indicati all'art. 6.2.4 del Capitolato;
- d) **inadempienze relative al dovere di riservatezza e non divulgazione.**

Al verificarsi di tali circostanze, la Committente, a mezzo di PEC, intimerà all'Appaltatore di provvedere, entro il termine perentorio ivi indicato, alla messa in opera di quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali. Le penali saranno applicate a seguito dell'esame delle eventuali controdeduzioni dell'appaltatore, le quali dovranno pervenire entro 15 giorni dal ricevimento della contestazione.

2. Ai sensi dell'art. 126, D.Lgs. n. 36/2023, le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Il ritardo è quantificato rispetto:

- al termine stabilito per la realizzazione delle attività di servizio o per l'assistenza richiesta o per la risposta ai quesiti posti (precedente punto a);
- al termine indicato all'appaltatore dalla Regione Piemonte per adeguarsi alle prescrizioni impartite, vale a dire per la messa in opera di quanto necessario per il rispetto di specifiche norme contrattuali o per l'adeguamento richiesto rispetto alle inadempienze registrate (precedenti punti b), c) e d).

3. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

4. Nei casi in cui l'appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, la committente si riserva la facoltà di ordinare ad un altro operatore economico l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi e i danni eventualmente derivati alla Regione Piemonte.

5. Per la rifusione dei danni e il pagamento di penalità, la Regione Piemonte potrà rivalersi, mediante trattenute e/o compensazione, sugli eventuali crediti dell'appaltatore ovvero, in mancanza, sulla garanzia definitiva ex art. 117, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrata.

6. L'inesatto adempimento o i ritardi, determinati da cause di forza maggiore, dovranno essere previamente o tempestivamente comunicati dall'appaltatore alla committente via PEC per la formale sospensione delle attività, ai sensi dell'art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023.

Articolo 25 – Clausola risolutiva espressa e Recesso unilaterale

1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 122, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 36/2023, e quanto previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto di appalto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le situazioni di seguito elencate:

- a) gravi inosservanze delle norme inerenti al versamento degli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché mancato rispetto della normativa in materia di lavoro ivi compresa la contrattazione collettiva di riferimento;
- b) applicazione di penali che superino il 10% (dieci per cento) dell'importo del Contratto, ivi comprese le penali applicate per mancato convenzionamento degli esercenti come indicato all'art. 6.2.4 del Capitolato;
- c) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni;
- d) ripetuta violazione dei termini di pagamento previsti nei confronti dei soggetti del network, fatti salvi i

casi di forza maggiore o di circostanza eccezionali concordate con la Regione Piemonte;

- e) interruzione non motivata del servizio per più di 20 giorni;
- f) mancanza dei requisiti generali di cui all'art. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023;
- g) nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Impresa nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- h) danno all'immagine della Regione Piemonte;
- i) violazione degli obblighi previsti dalla L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- j) violazione del Patto di integrità degli appalti pubblici regionali;
- k) violazione del Codice di comportamento dei dipendenti di ruolo della Giunta della Regione Piemonte, approvato con D.G.R. n. 1-1717 del 13.07.2015, per quanto compatibile;
- l) messa in liquidazione o altri casi di cessazione dell'attività da parte dell'appaltatore;
- m) divulgazione non autorizzata di dati o informazioni relativi ad utenti, imprese servizi o loro utilizzo non conforme alle finalità per cui sono stati raccolti e, in generale, violazione del dovere di riservatezza;
- n) inosservanza del divieto di cessione del contratto;
- o) inosservanza delle norme relative al subappalto.

Nelle ipotesi sopra elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dalla committente a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni al RUP; decorso il suddetto termine, qualora l'Amministrazione non ritenga valide le giustificazioni addotte – su proposta del RUP -ha facoltà di risolvere il contratto a seguito di comunicazione, inviata tramite PEC all'appaltatore.

L'Amministrazione avrà diritto di incamerare la garanzia definitiva; resta salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative a servizi o forniture regolarmente eseguiti.

2. È facoltà della committente recedere unilateralmente dal contratto con le modalità previste dall'art. 123 del D.Lgs.36/2023 s.m.i., con preavviso di almeno venti giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite PEC. In tal caso l'appaltatore avrà diritto al pagamento di un corrispettivo che sarà calcolato secondo quanto previsto dal medesimo articolo del Codice.

Come previsto all'art. 9 del presente Capitolato, qualora nel corso della durata del contratto, dovesse intervenire la disponibilità di convenzioni o accordi- quadro Consip per prestazioni contrattuali o parti di esse, per servizi comparabili, con parametri prezzo- qualità migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato, e l'appaltatore si rifiuti di adeguare i parametri utilizzati nel contratto per la quantificazione dell'importo contrattuale ai parametri delle convenzioni stipulate da Consip, la Regione Piemonte si riserva la facoltà di recedere, in qualsiasi tempo dal Contratto, previa formale comunicazione scritta all'appaltatore.

In caso di recesso, l'appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, calcolato secondo quanto previsto all'art. 11 dell'allegato II.14 D.Lgs. n. 36/2023.

3. A seguito di eventuali pronunce, anche di carattere interinale, del Tribunale Amministrativo Regionale o del Consiglio di Stato, qualora sia interposto appello, la Committente potrà adottare i provvedimenti conseguenti, ivi compresi quelli di revoca e/o annullamento della determinazione di affidamento con conseguente facoltà di risoluzione e/o recesso e/o dichiarazione di inefficacia del contratto e di indizione di nuova gara o di affidamento del servizio ad altro soggetto.

L'appaltatore, in caso di risoluzione e/o recesso e/o inefficacia del contratto, nulla potrà pretendere, anche in deroga all'art. 1671 del codice civile, dalla committente a qualsiasi titolo – contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale – fatto salvo il compenso per le attività svolte sino al momento del ricevimento della comunicazione di risoluzione e/o recesso e/o inefficacia.

4. La Committente si riserva di segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del Contratto, nonché di valutare gli stessi come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate all'appaltatore ai sensi dell'art. 122, comma 3, del D.Lgs.

Articolo 26 – Obbligo di riservatezza

1. L'appaltatore si impegna ad utilizzare i dati e le informazioni di cui sopra esclusivamente ai fini e nell'ambito delle attività previste dal presente Capitolato. L'appaltatore non potrà divulgare, comunicare o diffondere, far uso, né direttamente né indirettamente - per proprio tornaconto o per quello di terzi - dei dati e delle informazioni di cui verrà a conoscenza nel corso dell'esecuzione del servizio e ciò anche dopo la scadenza del contratto.
2. L'appaltatore si impegna a rispettare le disposizioni normative vigenti relative al trattamento dei dati personali e in particolare il Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR) e garantisce che le informazioni personali, patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere, di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi, in qualsiasi modo acquisite, vengano considerati riservati e come tali trattati, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.
3. L'appaltatore deve dare istruzioni al proprio personale affinché i dati e le informazioni vengano trattati nel rispetto della normativa di riferimento.

Articolo 27 – Utilizzo e Proprietà

1. Sono di proprietà esclusiva della Committente tutti i documenti, i materiali divulgativi, i prodotti e i risultati, utilizzati o conseguiti nella realizzazione delle attività di cui al presente Capitolato. La Committente potrà utilizzarli per qualsiasi uso senza che l'appaltatore possa sollevare eccezioni o possa chiedere alcun compenso aggiuntivo rispetto a quanto previsto nel presente Capitolato.

Articolo 28 – Conflitto di interessi

1. L'aggiudicatario dovrà presentare un'autodichiarazione sull'assenza del conflitto d'interesse ai fini dell'avvio dell'esecuzione del contratto, in relazione ai fabbisogni dichiarati dalla Committente e ai servizi richiesti. La verifica dell'autodichiarazione dell'assenza del conflitto di interesse, estesa ai componenti del gruppo di lavoro e ai loro parenti e affini, sarà effettuata a campione, utilizzando le procedure a disposizione della Committente nel corso dell'esecuzione del contratto.
2. L'accertamento di situazioni di conflitto di interesse sarà gestito dalla Committente in modo da assicurare l'esecuzione imparziale e obiettiva del servizio. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di conflitto di interesse non dichiarata successivamente all'avvio dell'esecuzione del contratto, la Committente si riserva di riversi nei confronti dell'Aggiudicatario per i danni economici e di immagine eventualmente subiti.
3. Le situazioni di conflitto di interesse saranno, altresì, rilevate con riferimento al/i Titolare/i effettivo/i dell'Operatore Economico singolo o, in caso di Raggruppamenti Temporanei, di ciascun componente.

Articolo 29 – Codice di comportamento

1. Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
2. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante:
 - <https://trasparenza.regione.piemonte.it/disposizioni-general/atti-general> ; (CODICE di comportamento);
 - <https://trasparenza.regione.piemonte.it/disposizioni-general/piano-triennale-prevenzione-corrruzione-trasparenza> ; (PIAO 25/27)

Articolo 30 – Trattamento dei dati da parte dell'appaltatore

1. Il Dirigente del Settore Politiche dell'istruzione, programmazione e monitoraggio strutture scolastiche della Direzione "Istruzione, Diritto universitario Formazione e Lavoro", in qualità di Delegato del Titolare (di seguito denominato "Delegato"), in applicazione della D.G.R. 1-6847 del 18/05/2017, della D.G.R. 1-7574 del 28/09/2018 e, in ultimo, della D.D. 30 settembre 2022, n. 532, limitatamente alla realizzazione delle finalità del contratto nomina l'aggiudicatario quale Responsabile esterno del trattamento (di seguito denominato "Responsabile") all'atto della sottoscrizione del contratto, con effetti diretti – nel caso di raggruppamenti temporanei – sulle imprese mandanti, che operano anch'esse come Responsabili esterni del trattamento in virtù di specifici accordi interni ai raggruppamenti stessi. Nell'ambito di questi ultimi, infatti, le imprese mandanti, conformemente alla disciplina dell'art. 68 del Codice dei Contratti, conferiscono mandato speciale alla Capofila (mandataria) per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto.

2. L'attività affidata comporta per il Responsabile il trattamento dei dati personali necessari all'adempimento degli obblighi previsti dal contratto; di tali dati è Titolare la Giunta Regionale. Il Responsabile deve procedere al trattamento secondo le istruzioni impartite dal Delegato per iscritto attraverso il contratto che verrà sottoscritto.

Il rapporto di responsabilità di cui all'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR") è disciplinato dalle condizioni contrattuali e dalle istruzioni di seguito riportate.

3. Ogni trattamento dei dati, da effettuarsi solamente in conformità alle finalità del servizio affidato, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione al contratto. Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest'ultimo sarà tenuto a restituire al Delegato i dati personali oggetti del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge o sia prevista per altri fini (contabili, fiscali, ecc.). In entrambi i casi, il Responsabile provvederà a rilasciare al Delegato apposita dichiarazione per iscritto contenente l'attestazione che presso il Responsabile non esista alcuna copia dei dati personali e delle informazioni del Titolare. Il Delegato si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità della dichiarazione.

La nomina a Responsabile avrà efficacia fintanto che il contratto avrà efficacia, salvi gli specifici obblighi che per loro natura sono destinati a permanere. Qualora il rapporto tra le parti venisse meno o perdesse efficacia per qualsiasi motivo o i servizi del Responsabile non fossero più erogati, anche le presenti disposizioni in materia di trattamento dei dati verranno automaticamente meno, senza bisogno di comunicazioni o revoche, e il Responsabile non sarà più legittimato a trattare i dati del Titolare.

4. Nello svolgimento dell'incarico l'aggiudicatario dovrà dare scrupolosa applicazione alle disposizioni previste dal Regolamento (UE) 2016/679, in particolare:

a) adottare le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche sulla sicurezza nei trattamenti con particolare riferimento a quanto specificato nell'articolo 32 del GDPR.

Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio (in termini di probabilità e gravità) di compromettere i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte e adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro:

- distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento;

b) individuare, verificare e, se del caso, aggiornare le persone fisiche incaricate a trattare i dati in relazione a ciascuna area di trattamento;

c) vigilare, anche secondo le prassi istituite e in accordo con il Delegato, affinché gli incaricati al trattamento dei dati personali da parte dell'Appaltatore si attengano alle procedure di volta in volta indicate specificamente, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti;

d) assistere il Delegato nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, nonché all'eventuale consultazione preventiva dell'Autorità di Controllo di cui agli articoli 35 e 36 del GDPR;

e) se richiesto, assistere il Delegato con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli articoli da 13 a 22 del GDPR;

f) se richiesto, assistere il Delegato nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile;

g) comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all'estero, anche per fini tecnici connessi ai servizi di providing e backup utilizzati ordinariamente.

5. Il Responsabile si impegna a osservare e fare osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la riservatezza nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nella realizzazione delle attività previste dagli avvisi pubblici. A tal fine, il Responsabile si impegna a non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nell'erogazione dei servizi oggetto dell'appalto.

6. Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente il cambiamento sopravvenuto dei requisiti di idoneità professionale manifestati al Delegato del Titolare al momento del perfezionamento della nomina. Il Responsabile garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del provvedimento di approvazione e/o autorizzazione delle attività o del contratto di affidamento di servizi. Se tale garanzia è fornita anche per il tramite di fornitori di Servizi informatici di cui si avvale (hosting provider, prestatori di servizi Cloud ecc), il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento di tali fornitori.

7. I dati oggetto di incarico dovranno essere trattati o comunque utilizzati dall'Appaltatore esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che derivano dal contratto. Conseguentemente i dati non saranno:

- utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse dall'esecuzione del contratto;
- oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo;
- duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse del contratto.

8. Il Responsabile si impegna a redigere, nei casi previsti dall'articolo 30, paragrafo 5, del GDPR, conservare ed eventualmente esibire al Delegato, un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per suo conto, evidenziando:

- a) il nome e i dati di contatto del Responsabile o dei Responsabili del trattamento, di ogni Titolare del trattamento per conto del quale agisce il Responsabile, del rappresentante del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento e, ove applicabile, del Responsabile della protezione dei dati;
- b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni Titolare del trattamento;
- c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'individuazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo paragrafo dell'articolo 49 del GDPR, la documentazione delle garanzie adeguate;
- d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1, del GDPR.

9. Con il contratto che verrà sottoscritto, il Delegato conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile a poter ricorrere a eventuali ulteriori Responsabili del trattamento (c.d. sub-responsabili) nella prestazione del servizio affidato, fermo l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del sub-responsabile. Nel caso in cui il Responsabile faccia effettivo ricorso a sub-responsabili, egli si impegna a selezionare sub-responsabili tra soggetti che, per esperienza, capacità e affidabilità, forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa pro tempore vigente e che

garantiscano la tutela dei diritti degli interessati.

Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i sub-responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descrive analiticamente i loro compiti e impone a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali.

10. Il Responsabile mantiene, nei confronti del Delegato, la responsabilità degli adempimenti degli obblighi in materia di protezione dei dati personali dei sub-responsabili coinvolti e si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento e/o sanzione che possa derivare al Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della normativa sulla tutela dei dati personali.

11. Il Responsabile informa il Delegato di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri Responsabili del trattamento (c.d. sub-responsabili); il Delegato può opporsi a tali modifiche.

12. Il Responsabile mette a disposizione del Delegato del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento e della normativa vigente, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato.

A tale scopo il Responsabile riconosce al Delegato, e agli incaricati dal medesimo, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al contratto. In ogni caso il Delegato del Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, ad utilizzare le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica solo per le finalità di cui sopra. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Delegato istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e dalle Autorità Giudiziarie, e ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.

13. Resta inteso che il costo delle attività relative agli adempimenti previsti dal presente articolo sono ricompresi nell'importo complessivo previsto per il contratto.

Articolo 31 – Trattamento dei dati personali

1. I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

2. In particolare, si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali:

- in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 13 del GDPR sopra citato, si informano i rappresentanti legali e gli amministratori dei Soggetti partecipanti alla presente procedura, nonché le persone aventi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione nei confronti dei Soggetti sopra indicati e coinvolti nell'erogazione del servizio oggetto del presente appalto, che i dati personali forniti alla Regione Piemonte sono trattati secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679;
- i dati personali riferiti sono raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, anche con modalità informatiche ed esclusivamente per le finalità relative all'espletamento della presente procedura d'appalto, svolta in esecuzione del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i e della normativa in materia di appalti pubblici di servizi e nell'ambito della quale vengono acquisiti dalla Direzione regionale "Istruzione, Diritto universitario Formazione e Lavoro". Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nella predetta normativa in materia di appalti di cui al D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i e di quanto previsto dall'art. 12 della L.r. n.28/2007 e dalla D.C.R. n° 367-6857 del 25-03-2019 di approvazione dell'Atto di indirizzo per l'attuazione degli interventi in materia di diritto allo studio" (di seguito Atto di indirizzo) come modificata con D.C.R. n° 222-10908 del 24 maggio 2022.
- il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra

descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento di istruire l'offerta presentata e l'impossibilità di procedere all'eventuale aggiudicazione del servizio;

- i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono: dpo@regione.piemonte.it;
- il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale; il Delegato al trattamento dei dati è il Dirigente "pro tempore" del Settore Politiche dell'Istruzione, Programmazione e monitoraggio strutture scolastiche della Direzione Istruzione e diritto allo Studio Universitario, formazione e lavoro della Regione Piemonte;
- il Responsabile (esterno) del trattamento è il Consorzio per il Sistema Informativo Piemonte (CSI), ente strumentale della Regione Piemonte, pec: protocollo@cert.csi.it;
- i dati personali saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dal Titolare e dal Contitolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
- i dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D.Lgs. 281/1999 e s.m.i.);
- i dati personali sono conservati per il periodo di 10 anni a partire dalla chiusura del contratto, come previsto nel piano di fascicolazione e conservazione della direzione;
- i dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

I dati personali potranno essere comunicati ai seguenti soggetti:

- I. Autorità con finalità ispettive o di vigilanza o Autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge;
- II. soggetti/autorità nei confronti dei quali la comunicazione e/o l'eventuale diffusione sia prevista da disposizione di legge, da regolamenti o dalla normativa comunitaria;
- III. soggetti pubblici e organi di controllo in attuazione delle proprie funzioni previste per legge (ad es. in attuazione del principio di leale cooperazione istituzionale, ai sensi dell'art. 22, comma 5 della L. 241/1990) e per lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali ed altri Enti e/o autorità con finalità ispettive, contabile-amministrative e di verifica (es. Istituti di credito, ANAC, GdF, ecc);
- IV. altre Direzioni/Settori della Regione Piemonte per gli adempimenti di legge o per lo svolgimento delle attività istituzionali di competenza;
- V. soggetti privati richiedenti l'accesso documentale (art. 22 ss. L. 241/1990) o l'accesso civico (art. 5 D.Lgs. 33/2013), nei limiti e con le modalità previsti dalla legge.

Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso rivolgendosi al Titolare, al Contitolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

Articolo 32 – Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute – relative alla stipulazione del contratto.
2. Il presente Contratto è soggetto a repertoriamento presso il settore regionale competente e al pagamento dell'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972. L'imposta è a carico del contraente privato ed è dovuta secondo la misura e modalità previste dall'art. 18, comma 10 e Allegato I.4 del D.Lgs. n.

36/2023 e successive circolari esplicative delle Agenzia delle Entrate.

3. Il Contratto sarà registrato presso l'Agenzia delle Entrate in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986. La registrazione avviene a cura della Regione Piemonte ma le spese di registrazione sono a carico del contraente privato.

Articolo 33 – Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'appaltatore e la Regione Piemonte, in relazione alla validità, all'efficacia, all'interpretazione e all'esecuzione del Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino.

Articolo 34 – Normativa di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Capitolato speciale, si fa rinvio alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici, al codice civile e alle disposizioni normative richiamate nel presente Capitolato.